



Chiasso, 28 gennaio 2016
Ris. mun. 92 / 26 gennaio 2016

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 3 / 2016-----
SUL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL PIANO RE-
GOLATORE RELATIVO ALLA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI
CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO,
L. TOSCANELLI E P. ZUERCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

Il Municipio, richiama i contenuti del proprio preavviso di data 25 novembre 2015, nonché quelli del rapporto di data 9 dicembre 2015 della Commissione speciale per l'esame del Piano regolatore, che indicano di accogliere di principio la mozione, a dipendenza della sentenza del Tribunale federale.

Nel frattempo, in data 31 dicembre 2015, sui quotidiani è stata pubblicata la notizia della sentenza del Tribunale federale, che ha parzialmente accolto il ricorso di Swisscom, Sunrise e Salt contro le modifiche dell' art. 117 del regolamento cantonale della legge sullo sviluppo territoriale (RLst), ossia le disposizioni concernenti costruzione e ubicazione delle antenne di comunicazione mobile, secondo un cosiddetto modello a cascata, ossia il più lontano possibile dalle zone sensibili.

Il Tribunale federale ha confermato che nei regolamenti edilizi comunali andranno inserite entro un termine massimo di dieci anni le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, nel senso che i Municipi dovranno decidere quali sono quelle zone sensibili non adatte ad accogliere impianti di questo tipo.

Il Governo cantonale aveva, con la modifica degli articoli del regolamento cantonale contestato, già in effetti proposto una definizione di tali zone, nonché un iter procedurale uniforme per tutto il territorio cantonale in modo da disciplinare la situazione nella fase transitoria sino all' entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma questa misura è stata giudicata in contrasto con l'autonomia comunale.

E ciò più che altro per un vizio di forma, e per meglio dire, a causa del fatto che gli intendimenti cantonali non fondano su una base legale sufficiente, data in questo caso da una legge in senso formale, che non può essere costituita solo dal regolamento in questione. In altre parole, il concetto è valido, ma i Comuni non possono vederselo imporre da un regolamento cantonale.

E' probabile che il Governo cantonale proceda quindi sottoponendo al Gran Consiglio la modifica legislativa richiesta.

Tutto ciò premesso, il Municipio invita a

r i s o l v e r e:

LA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO, L. TOSCANELLI E P. ZÜRCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE, È DI PRINCIPIO ACCOLTA, FERMO RESTANDO CHE L'ART.117 CPV. 2 RLST NON COSTITUISCE BASE LEGALE SUFFICIENTE PER PROCEDERE GIÀ ADESSO COME DESIDERATO DAI MOZIONANTI.

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

Moreno Colombo



il Segretario:

Umberto Balzaretti

Allegati: - rapporto Commissione speciale per l'esame del Piano regolatore
- preavviso del Municipio
- mozione

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL PIANO REGOLATORE SUL PREAVVISO MUNICIPALE ALLA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO, L. TOSCANELLI E P. ZÜRCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE.

Chiasso, 9 dicembre 2015

Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

la Commissione speciale per l'esame del Piano Regolatore ha analizzato attentamente il preavviso municipale sopraccitato e la relativa mozione del gruppo PLR, sottoscritta dai consiglieri comunali C. Coen, M. Ado, D. Capoferri, M. Croci, M. Musso, L. Toscanelli e P. Zürcher.

In occasione della riunione commissionale del 1 dicembre 2015 sono stati sentiti alcuni mozionanti.

Il problema legato alle emissioni dannose delle antenne di telefonia mobile è evidente e inconfutabile. Essenzialmente nella mozione si chiede di inserire a PR delle norme atte a regolare la posa di antenne di telefonia mobile in zone ritenute meno sensibili, sulla base della *disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 2 RLst*. Si chiede inoltre di non concedere permessi di costruzione di antenne prima dell'entrata in vigore di tali norme e di sostenere opposizioni e ricorsi contro la posa di queste infrastrutture, secondo quanto enumerato nella sopraccitata disposizione.

Il preavviso municipale accoglie di principio la mozione. Esorta tuttavia, prima di considerare l'inserimento di norme specifiche, ad attendere la decisione del Tribunale Federale, in merito al ricorso dei tre operatori di telefonia mobile (Orange, Sunrise e Swisscom) contro la modifica del RLst, e la sentenza del Tribunale Amministrativo, in merito al ricorso pendente per il comune di Orselina, che intende definire a PR una zona di esclusione in corrispondenza di aree con determinati contenuti sensibili (scuole, case anziani, ecc...).

La Commissione speciale per l'esame del Piano Regolatore invita il lodevole Consiglio comunale ad accogliere la mozione così come da preavviso municipale.

Con la massima stima.

Per la Commissione speciale per l'esame del Piano Regolatore

Martina Croci, Presidente



Claudio Alfieri



Ester Camponovo



Carlo Coen



Denise Maranesi



Gianandrea Mazzoleni



Rajishar Ratnam



Claudio Schneeberger



Paolo Zürcher





Chiasso, 25 novembre 2015

Ris. mun. 1854 / 24 novembre 2015

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (91) 695 08 20
Fax +41 (91) 695 08 49
municipio@chiasso.ch

PREAVVISO DEL MUNICIPIO DI CHIASSO ALLA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO, L. TOSCANELLI E P. ZÜRCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE -----

Al lodevole
CONSIGLIO COMUNALE
6830 Chiasso

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata dalla Legge federale sulla Protezione dell'Ambiente (LPAmb) e dalle relative ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 01.02.2000.

A livello cantonale, il Ticino si è dotato di una legislazione di applicazione, tramite la Legge cantonale di applicazione della LPAmb e il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale (RORNI). Attraverso quest'ultimo regolamento, entrato in vigore il 26.6.2001, si è cercato di disciplinare la materia nel suo complesso, allo scopo di evitare un'eccessiva proliferazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio cantonale.

Prima ancora della formale entrata in vigore del RORNI, il Dipartimento del Territorio aveva sottoscritto con gli operatori di telefonia mobile un accordo di coordinamento, composto dalle *"Condizioni generali per il coordinamento dei siti delle antenne per la telefonia mobile"* e dai relativi elaborati grafici. Il territorio cantonale era così stato suddiviso in comprensori secondo criteri orografici e per ognuno di essi era stato elaborato un piano di coordinamento indicante tutti i siti esistenti e quelli previsti.

Tale accordo, pionieristico a livello federale, aveva lo scopo di garantire la copertura del territorio secondo quanto stabilito dalle concessioni federali per la telefonia mobile, in ossequio alle disposizioni legali concretamente applicabili. Inoltre l'accordo perseguiva l'obiettivo di disciplinare la coordinazione della pianificazione e la cooperazione tra gli operatori, rispettivamente tra gli operatori e le autorità.

Nel marzo 2012, a seguito di sentenze dei Tribunali che non hanno riconosciuto valenza a detto accordo di cooperazione, gli operatori lo hanno disdetto.

Il Governo cantonale ha quindi proceduto ad una modifica parziale dell'art. 5 RORNI (pubblicata sul BU 55/2013 del 5 novembre 2013), con cui è stata precisata la reale portata di questa disposizione a beneficio di un'applicazione razionale della stessa.



A seguito di tale modifica del RORNI, sembra essersi diffusa tra la popolazione la percezione che non sussistano più criteri per definire l'ubicazione di questi impianti: oltre alla preoccupazione di alcuni per l'impatto paesaggistico degli impianti di telefonia mobile, si teme una propagazione "selvaggia" di antenne sul territorio, in specie nelle zone residenziali.

Infatti, è stata presentata una petizione chiedente un maggior impegno di vigilanza, sottoscritta da oltre 6'000 cittadini e consegnata nel mese di giugno 2014 all'Autorità cantonale, numerose richieste d'intervento sono pervenute al Dipartimento del Territorio e la mozione del 16 aprile 2014 a livello cantonale postula un rinnovato impegno del Consiglio di Stato nell'ambito del coordinamento delle antenne della telefonia mobile e del ruolo di verifica che gli compete.

Il Consiglio di Stato ha quindi risposto alle domande e al disagio manifestato dalla popolazione nel senso di assumere un ruolo attivo, nel limite delle proprie competenze, compatibilmente con il diritto federale e con il mandato pubblico conferito agli operatori di telefonia mobile.

Il Consiglio di Stato ha in particolare pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 23 gennaio 2015 la modifica del Regolamento cantonale della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLst), artt. 30 e 117 e dell'art. 5 del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI).

La regolamentazione proposta mira proprio a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in misura compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione. Essa non conduce al divieto di posare antenne (ciò che sarebbe per altro contrario alla legislazione sulle telecomunicazioni e, in particolare, all'interesse a una rete di telecomunicazione mobile di buona qualità e a una concorrenza efficace in tale ambito), ma a ubicazioni scelte, per quanto possibile, secondo un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti di telefonia in siti percepiti come meno sensibili per la popolazione.

L'art. 30 cpv. 1 cifra 8 RLst attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, a fronte dell'interesse pubblico costituito dall'esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l'attrattiva in particolare delle zone destinate all'abitazione.

I Comuni sono quindi tenuti ad occuparsi del tema secondo le finalità enunciate dalla norma e, nella fattispecie, a provvedere in sede di norma edilizia ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, avuto riguardo alla concreta situazione del loro territorio e ai limiti d'intervento definiti dalla giurisprudenza sviluppata dal Tribunale Federale.

Quest'obbligo deve essere adempiuto dai Comuni al più tardi entro 10 anni dall'entrata in vigore del nuovo disciplinamento a livello cantonale (art. 117 cpv. 1 RLst).

Orange, Sunrise e Swisscom hanno inoltrato ricorso al Tribunale Federale contro la modifica del RLst.

Le motivazioni sono insite nella volontà di tutelare gli interessi degli utenti ticinesi e il futuro delle reti di comunicazione mobile, motivazioni esposte dai tre operatori telefonici nazionali in un comunicato congiunto nel febbraio 2015.

Secondo gli operatori di telefonia mobile, il regolamento proposto dal Governo ticinese, in particolare le disposizioni relative alla costruzione e all'ubicazione delle antenne per la comunicazione mobile, in diversi punti sembrerebbe divergere dal diritto federale. Inoltre, a loro avviso, l'adozione di questa complessa regolamentazione metterebbe seriamente a rischio lo sviluppo attuale e futuro della comunicazione mobile in Ticino.



Gli operatori di telefonia mobile censurano in particolare la difformità delle nuove disposizioni cantonali rispetto alla Legge sulle telecomunicazioni, alla Legge sulla pianificazione del territorio e alla Costituzione federale, nonché le competenze di Cantone e Comuni in merito alla pianificazione del territorio.

Il Tribunale Federale deve ancora evadere il gravame.

Alcuni Comuni ticinesi hanno nondimeno già avviato le procedure di variante di PR per adeguare il PR alle nuove disposizioni cantonali, senza attendere la sentenza del Tribunale Federale.

Ad esempio, il Comune di Orselina intende definire a livello di PR una zona di esclusione in corrispondenza di aree con determinati contenuti sensibili (scuole, case anziani ecc.).

La disposizione è oggetto di ricorso, pendente davanti al Tribunale Cantonale Amministrativo.

Nel contesto della revisione del PR, sempre a dipendenza della sentenza del Tribunale, verrà considerato l'inserimento di una norma.

Tutto ciò premesso, e richiamate le considerazioni precedenti, il Municipio propone di

risolvere:

LA MOZIONE DEL GRUPPO PLR, SOTTOSCRITTA DAI CONSIGLIERI COMUNALI C. COEN, M. ADO, D. CAPOFERRI, M. CROCI, M. MUSSO, L. TOSCANELLI E P. ZÜRCHER, CHIEDENTE DI COLLOCARE GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE NEI PUNTI MENO SENSIBILI PER LA POPOLAZIONE, È DI PRINCIPIO ACCOLTA, A DIPENDENZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE SUL RICORSO DEI TRE OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE E DI QUELLA DEL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO. -----

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali, l'espressione della nostra stima.

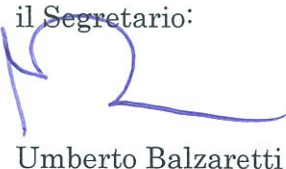
PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:


Moreno Colombo



il Segretario:


Umberto Balzaretto

Allegata: mozione



Lodevole
Municipio di Chiasso
6830 CHIASSO

Chiasso, il 06 ottobre 2015

MOZIONE

Avvalendoci della facoltà concessa dalla Legge (art.67 LOC, art. 38 LC), formuliamo mediante mozione le seguenti proposte di decisione al Consiglio Comunale.

Collochiamo gli impianti di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione

Signor Sindaco,

Signori Municipali, Presidente e Consiglieri Comunali

A Mendrisio il gruppo PLR ha portato una mozione riguardante il collocamento di telefonia mobile nelle ubicazioni meno sensibili per la popolazione. Visto che la problematica è molto sentita anche da noi, abbiamo deciso di proporla anche a Chiasso.

secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le radiazioni emesse dalle antenne per la telefonia mobile possono causare il cancro.

A Chiasso molte di queste antenne sono sorte in zona residenziale o nelle vicinanze di scuole. L'Ufficio federale dell'ambiente raccomanda di costruire le antenne in zone sensibili solo se non è possibile erigerle nelle zone meno sensibili (modello "a cascata"). Il Tribunale federale ha confermato la validità di questa prassi nella sua sentenza DTF 138 II 173 del 19 marzo 2012, respingendo le obiezioni di Swisscom, Orange e Sunrise.

A pagina 33 di "Telefonia mobile: Guida per comuni e Città" sono indicati i dettagli del modello "a cascata" che è già adottato in alcuni Comuni della Svizzera tedesca.

Diverse domande per la posa di nuove antenne in zone sensibili sono state presentate ancora recentemente dalle ditte di telefonia mobile e in alcuni casi le decisioni non sono ancora state adottate in via definitiva. Il Comune deve attivarsi e fare in modo che la posa di questi impianti avvenga tenendo conto delle novelle legislative di seguito riassunte.

Il 23 gennaio 2015 è entrata in vigore la modifica (del 21 gennaio 2015) del Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (PLst, RL 7.1.1.1.1), avente per oggetto un nuovo disciplinamento degli impianti per la telefonia mobile (cfr. BU.3/2015 del

23 gennaio 2015, pagg. 12 seg.). Nel maggio 2015 il Dipartimento del territorio ha quindi elaborato delle linee guida cantonali denominate "antenne per la telefonia mobile – nuovo disciplinamento".

Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto di dover rispondere alle domande e al disagio espresso dalla popolazione e di assumere un ruolo attivo per il tramite della risoluzione del 21 gennaio 2015 che ha previsto un nuovo disciplinamento normativo.

La nuova regolamentazione mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione. Essa non vuole quindi condurre al divieto di posare le antenne, ma alla loro approvazione in ubicazioni scelte secondo un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione degli impianti nelle ubicazioni percepite come meno sensibili per la popolazione.

Sulla base del nuovo articolo 30 cpv. 1 cifra 8 RLst viene attribuito ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile, a fronte dell'interesse pubblico costituito dall'esigenza di tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione, spesso pregiudicate dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile.

Parimenti va considerato l'interesse pubblico a creare prescrizioni relative alla modalità costruttiva di tali impianti, al fine di garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e paesaggistico. Sulla base del citato articolo i Comuni sono dunque tenuti ad occuparsi di questo tema secondo le finalità enunciate dalla norma e a provvedere in sede di regolamento edilizio (norme di attuazione del Piano regolatore) ad un opportuno disciplinamento degli impianti di telefonia mobile, avuto riguardo alla concreta situazione del loro territorio. Sino all'entrata in vigore di questa normativa comunale fa stato la disposizione transitoria (art. 117 cpv. 2 RLst) che può fungere da base e modello per la soluzione comunale che meglio sarà presa per il Comune di Chiasso.

La città di Chiasso purtroppo non applica ancora questo modello.

Per questo chiediamo al Municipio di:

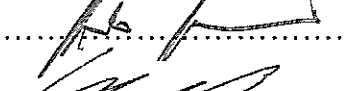
1. Accogliere la mozione nel principio.
2. Inserire nel Piano Regolatore norme per condizionare la posa di antenne di telefonia mobile nelle zone meno sensibili, in particolare seguendo la base data dalla disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 2 RLst.
3. Non più concedere permessi di costruzione di tali antenne fintanto che le citate norme non siano entrate in vigore e sostenere opposizioni e ricorsi contro antenne ubicate nelle zone sensibili secondo il principio della disposizione transitoria.

In fede, a nome del Gruppo PLR in Consiglio Comunale.

Carlo Coen



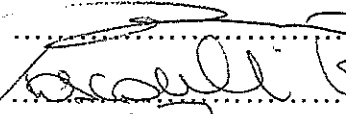
Mauro Ado



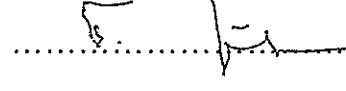
Davide Capoferri



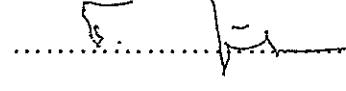
Martina Croci



Mariano Musso



Lorena Toscanelli



Paolo Zürcher

